

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

0.	PREMESSA.....	2
0.1	DESTINATARI	3
0.2	FONTI NORMATIVE.....	3
0.3	DEFINIZIONI.....	4
1.	LA SEGNALAZIONE.....	5
1.1	CONTENUTO ED OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	5
1.2	SEGNALAZIONI VIETATE.....	6
2.	INOLTRO DELLA SEGNALAZIONE.....	7
2.1	CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA	7
2.1.1	PIATTAFORMA DI WHISTLEBLOWING	7
2.1.2	CANALI ALTERNATIVI.....	7
2.2	CANALI DI SEGNALAZIONI ESTERNA.....	8
2.3	DIVULGAZIONI PUBBLICHE	8
3.	TUTELE.....	9
3.1	ANONIMATO DEL SEGNALANTE E SOTTRAZIONE AL DIRITTO DI ACCESSO.....	9
3.2	DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE E RITORSIONE	9
3.3	TUTELA DEL SEGNALATO	10
4.	RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE	10
5.	MODALITÀ OPERATIVE	11
5.1	FASE 1: RICEZIONE SEGNALAZIONE E RELATIVA REGISTRAZIONE.....	11
5.2	FASE 2: VALUTAZIONE AMMISSIBILITÀ.....	11
5.3	FASE 3: VALUTAZIONE FONDATEZZA	12
5.4	FASE 4: CONDIVISIONE DELLE RISULTANZE	12
5.5	FASE 5: ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE	12
6.	TUTELA DEI DATI PERSONALI (artt. 13 e 14 REG. UE 2016/679).....	13

ALLEGATO

- Modulo Segnalazione ANNESSO
- Impegno di Riservatezza

0. PREMESSA

Il sistema whistleblowing è una misura che mira a prevenire l'insorgere di fenomeni corruttivi, contribuendo a far emergere situazioni che pregiudicano la buona amministrazione e l'interesse pubblico collettivo.

Il whistleblowing permette a qualsiasi soggetto facente parte di un contesto lavorativo sia pubblico che privato di segnalare, in forma anonima o riservata, informazioni riguardo ad un fatto, una condotta illecita o irregolare successa, percepita o al rischio della stessa.

Chi segnala fatti di corruzione rilevati durante l'attività lavorativa manifesta un coinvolgimento eticamente corretto e una impostazione culturale che contribuisce a prevenire fenomeni corruttivi.

Con l'emanazione del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 ("Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali") sono stati definiti e regolamentati nuovi parametri e obblighi per gli enti sia pubblici che privati. Per questi ultimi sono stati specificati i requisiti e limitazioni ai fini degli adempimenti cui gli enti saranno obbligati; tali parametri riguardano il settore di attività dell'ente stesso, il suo dimensionamento (più o meno una media di 50 dipendenti o di 250) nonché l'eventuale adozione di modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/01 (c.d. Codice Etico).

Calzaturificio Petra S.r.l. rientra tra gli enti privati soggetti al decreto sia relativamente al proprio dimensionamento che alla adozione di un proprio modello 231, e pertanto è anch'essa tenuta alla adozione delle misure previste dal D.Lgs. 24/23.

La gestione del canale di segnalazione interna è stata affidata all'Organismo di Vigilanza (OdV), istituito ai sensi del D.Lgs. 231/01 il quale provvederà anche a fornire tutta la necessaria assistenza ai segnalanti, funzione di competenza del "facilitatore" come definito dal D.Lgs. 24/23 la cui designazione è risultata pertanto pleonastica.

Per quanto sopra Calzaturificio Petra S.r.l. ha redatto la presente procedura, che integra anche il "Modello 231" della società, con la quale si forniscono chiare indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari, le modalità di trasmissione e la gestione delle segnalazioni di violazioni.

A tal fine, la presente Procedura:

- definisce l'ambito di applicazione del processo di segnalazione;
- identifica i soggetti che possono effettuare segnalazioni ed i relativi contenuti, oggetto e modalità;
- identifica i canali attraverso cui effettuare la segnalazione;
- identifica e prescrive i principi e le regole per l'intero il processo di segnalazione;
- definisce il processo di gestione della segnalazione in tutte le sue fasi.

La presente procedura, unitamente ai suoi allegati è pubblicata nel sito aziendale.

La presente procedura sarà sottoposta a revisione periodica in funzione di variazioni e/o integrazioni normative o in riferimento a modifiche e/o mutamenti della organizzazione societaria o della struttura delle responsabilità interne, nonché per verificare possibili lacune o incomprensioni da parte dei destinatari.

Per quanto non previsto nel presente documento si rinvia alle fonti normative richiamate di seguito.

0.1 DESTINATARI

I destinatari della presente procedura sono:

- i vertici aziendali ed i componenti degli organi sociali e collegiali della Società;
- i dipendenti della Società, anche in fase preassuntiva e/o ex-dipendenti, a prescindere dalla tipologia di contratto lavorativo;
- collaboratori, liberi professionisti e consulenti, fornitori di beni e servizi, prestatori d'opera, lavoratori autonomi, stagisti e i tirocinanti, soci e azionisti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza e, più in generale, chiunque sia in relazione d'interessi con la Società.

I destinatari, a conoscenza di fatti potenzialmente oggetto di segnalazione, sono invitati ad effettuare le segnalazioni con tempestività mediante le modalità di seguito descritte astenendosi dall'intraprendere iniziative autonome di analisi e/o approfondimento.

0.2 FONTI NORMATIVE

- Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 di Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;
- Decreto Legislativo 231/2001 in materia di "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica";
- Decreto Legislativo 165/2001 relativo a "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Legge 190/2012 in materia di "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- Legge 179/2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato";
- Linee Guida ANAC in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing);
- Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 di approvazione delle "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne".

0.3 DEFINIZIONI

WHISTLEBLOWING: è un atto di senso civico, attraverso cui si contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'Amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo;

SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER): la persona fisica che effettua la segnalazione o sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo, ovvero qualunque soggetto che riferisce condotte illecite o irregolarità di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e decide di segnalarlo agli organi legittimati ad intervenire tra:

- i lavoratori subordinati (con qualsiasi contratto), collaboratori liberi professionisti e consulenti, fornitori di beni e servizi, prestatori d'opera, lavoratori autonomi, stagisti e i tirocinanti, soci e azionisti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

SEGNALAZIONE: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;

VIOLAZIONI: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato così classificati dal D.Lgs. 24/23:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione;
- 3) illeciti contemplati in atti dell'UE o nazionali relativi ai settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti delle norme in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'UE nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

SOGGETTI DEL SETTORE PRIVATO: soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:

- 1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- 2) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui ai settori indicati negli allegati al D.Lgs. 24/23 a prescindere dalla media di lavoratori subordinati;
- 3) sono diversi dai soggetti di cui punti precedenti ed hanno adottato modelli di organizzazione e gestione previsti dal D.Lgs. 231/01, a prescindere dalla media di lavoratori subordinati ma con la seguente precisazione:
 - l'ambito di applicazione resta limitato alle sole violazioni di cui al punto 2) come sopra definite nel caso di una media di lavoratori subordinati nell'ultimo anno inferiore a 50.

CONTESTO LAVORATIVO: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito di qualsivoglia tipologia di rapporto di lavoro, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

CANALE DI SEGNALAZIONE: Sistemi adottati dall'Ente E demandato alla acquisizione delle segnalazioni; suddivisi in:

- Canale di segnalazione INTERNA: sistema aziendale per le segnalazioni interne all'Ente
- Canale di segnalazione ESTERNA: sistemi adottati per l'acquisizione delle segnalazioni direttamente dall'ANAC e dalle autorità giudiziarie o contabili;

DIVULGAZIONE PUBBLICA: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

FACILITATORE: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

RITORSIONE: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che provoca o puo' provocare al segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione

Si rinvia, per ulteriori definizioni, comunque non rilevanti ai fini della presente procedura, all'art. 2 del D.Lgs. 24/23.

I. LA SEGNALEZIONE

La segnalazione deve essere fatta in buona fede e non deve essere fondata su meri sospetti o voci, deve essere il più possibile circostanziata e offrire il maggior numero di elementi per consentire alla Società di effettuare le dovute verifiche ed attività istruttorie.

Le condotte illecite da segnalare devono riguardare situazioni delle quali il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, ossia a causa o in occasione di esso, e quindi nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Secondo le linee guida dell'ANAC e considerato lo spirito della norma di incentivare la collaborazione più ampia finalizzata all'emersione di fenomeni illeciti, non è necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi ma è sufficiente che ritenga ragionevolmente, in base alle proprie conoscenze, che una irregolarità o un fatto illecito si sia verificato. Può anche essere oggetto di segnalazione un'attività illecita intrapresa ma non ancora perfezionata se in presenza di elementi precisi e concordanti.

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta, recante in calce la sottoscrizione del segnalante, o orale. In quest'ultimo caso, ai fini della sua successiva trattazione, la segnalazione sarà trascritta/verbalizzata e sottoscritta dal segnalante, ovvero registrata su supporto audio/video previo consenso del segnalante, mediante un incontro diretto fissato con un membro dell'OdV all'uopo designato entro un termine ragionevole, prima di tale fase la segnalazione sarà considerata alla stessa stregua di una segnalazione anonima.

Sono ammesse le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari in modo tale da consentire di fare emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati e/o a fatti di particolare gravità, ma solamente nel caso in cui la persona segnalante possa essere e sia stata successivamente identificata ed abbia subito ritorsioni. Eventuali segnalazioni anonime ritenute comunque rilevanti potranno essere trasmesse alle competenti autorità amministrative o giudiziarie tramite i canali di segnalazione esterna.

Non saranno prese in considerazione le comunicazioni verbali e/o telefoniche e comunque quelle non formalizzate nei modi e nei contenuti indicati nella presente procedura.

Il Segnalante, pur nel pieno rispetto degli obblighi di riservatezza, sarà informato in merito all'esito della segnalazione effettuata ed eventualmente delle relative azioni intraprese.

I.1 CONTENUTO ED OGGETTO DELLA SEGNALEZIONE

Sono considerate rilevanti ai fini della presente procedura le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico.

La segnalazione può riguardare azioni od omissioni:

- poste in essere in relazione alla commissione di illeciti amministrativi, contabili, civili o penali,
- poste in essere in relazione alla commissione di illeciti nei settori di cui al punto 3) nelle definizioni, ovvero lesive degli interessi finanziari dell'UE (frodi o altre attività illegali), ovvero riguardanti violazioni in materia di concorrenza, aiuti di stato o di imposta sulle società, ovvero contrarie alle disposizioni dell'UE nei settori di cui ai punti 3), 4) e 5) nelle definizioni;
- poste in essere in violazione del Codice Etico e del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" ex D.Lgs. 231/01 adottato dalla Società ed in quest'ultimo dettagliati;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o di immagine alla Società o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'Azienda;
- penalmente rilevanti.

Sarà cura dell'OdV invitare il segnalante a trasmettere le segnalazioni aventi ad oggetto informazioni su violazioni che non rientrano nella competenza della presente procedura, alle competenti autorità amministrative o giudiziarie tramite i canali di segnalazione esterna.

La segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della Società;
- b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti;
- d) se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei dati segnalati.

Il Segnalante potrà allegare eventuale documentazione utile a meglio circostanziare la Segnalazione.

La Segnalazione non dovrà contenere dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona ("Categorie particolari di dati"), salvo i casi in cui ciò sia inevitabile e necessario ai fini della segnalazione stessa.

1.2 SEGNALAZIONI VIETATE

E' vietato e sanzionabile l'invio di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave ovvero ritenibili palesemente infondate o volte unicamente a danneggiare il soggetto segnalato, la Società o il proprio ente di appartenenza.

Sono inoltre vietate le segnalazioni che abbiano ad oggetto semplici doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro, o rapporti con il superiore gerarchico o colleghi, oppure di altro genere strettamente personale.

In ogni caso le Segnalazioni non devono assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti a offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti.

In particolare è vietato:

- il ricorso a espressioni ingiuriose,
- l'invio di segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose,
- l'invio di segnalazioni che attengono esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività lavorativa e/o professionale del soggetto segnalato,
- l'invio di segnalazioni di natura discriminatoria di qualsivoglia forma e ed in qualsivoglia contesto.

Si precisa che le segnalazioni vietate non rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 24/23 e nel caso siano riscontrate responsabilità civili o penali a carico del segnalante (es.: reati di calunnia o diffamazione, ovvero altro dolo o colpa grave) i dati in essa contenuti saranno trattati sotto ogni aspetto, sempre in piena ottemperanza del REG UE 679/2016 e della normativa in tema di tutela dei dati personali, anche ai fini di tutela di un diritto in sede giudiziaria di tutti i soggetti interessati.

2. INOLTRO DELLA SEGNALEZIONE

2.1 CANALI DI SEGNALEZIONE INTERNA

La Società ha definito propri canali di segnalazione la cui gestione, comprese le segnalazioni acquisite tramite di essi, è stata affidata al proprio OdV.

Sarà compito dell'OdV, anche su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole, la trascrizione/verbalizzazione delle segnalazioni presentate in forma orale, ovvero la loro eventuale registrazione su supporto audio/video previo consenso espresso del segnalante.

2.1.1 PIATTAFORMA DI WHISTLEBLOWING

La Piattaforma di whistleblowing è raggiungibile tramite il sito internet aziendale (www.petrashoes.it), nella sezione dedicata al "**Organizzazione Etica e Condotta Responsabile**", ove è presente il link diretto, attivo previa lettura/download della presente Procedura, al seguente indirizzo web:

<https://petrashoes.wallbreakers.it>

L'accesso alla Piattaforma di whistleblowing è soggetto alla politica "no-log", ciò significa che i sistemi informatici aziendali non sono in grado di identificare il punto di accesso al portale (indirizzo IP) anche se l'accesso avviene da reti esterne a quelle dell'organizzazione (esempio tramite la rete del proprio cellulare oppure tramite connessione dal computer di casa).

Dopo l'accesso alla Piattaforma di whistleblowing, il segnalante sarà guidato nella compilazione di un questionario formato da domande aperte e/o chiuse che gli permetteranno di fornire gli elementi caratterizzanti la segnalazione (fatti, contesto temporale, dimensioni economiche, etc). La Piattaforma comprende anche l'opzione di casella vocale / chat per le segnalazioni verbali.

Nel momento dell'invio della segnalazione, la Piattaforma di whistleblowing rilascerà al segnalante un codice identificativo univoco (ticket). Questo numero, conosciuto solamente dal segnalante, non potrà essere recuperato in alcun modo in caso di smarrimento. Il ticket servirà al segnalante per accedere, sempre tramite la Piattaforma di whistleblowing, alla propria segnalazione, al fine di conoscere lo stato di avanzamento, inserire ulteriori elementi per circostanziare la segnalazione; fornire le proprie generalità; rispondere ad eventuali domande di approfondimento. La Piattaforma di whistleblowing permette, infatti, di instaurare un colloquio virtuale tra segnalante e ricevente.

2.1.2 CANALI ALTERNATIVI

Le Segnalazioni potranno essere effettuate compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo di segnalazione reperibile anch'esso sul sito internet aziendale (<https://www.petrashoes.it/>), nella sezione dedicata al "**Organizzazione Etica e Condotta Responsabile**", in allegato alla presente Procedura.

Le segnalazioni potranno essere trasmesse come segue:

- A) a mezzo e-mail indirizzata al OdV all'indirizzo di posta elettronica: **gianluca.armillei@advisor231.it**
nb.: si ricorda che nei sistemi di comunicazione tramite posta elettronica ordinaria è già presente un sistema di cifratura **crittografia end-to-end (E2EE)** attivo nella fase di trasmissione dei messaggi; non risultano comunque crittografati i messaggi inviati/ricevuti nei server di posta trasmittenti e destinatari. Un livello di crittografia superiore può essere impostato solo dal trasmittente il messaggio attraverso le funzioni presenti sul proprio servizio o programma di gestione della posta.
- B) a mezzo di posta ordinaria in busta anonima ed indirizzata all'OdV della Società all'indirizzo:
- Organismo di Vigilanza di Calzaturificio Petra S.r.l. - Largo Temistocle Solera n. 7/10 - 00199 - ROMA
nb.: si ricorda che l'utilizzo della posta raccomandata rende noto il mittente della stessa; pertanto si consiglia di non utilizzare tale sistema in quanto non consente di garantire il richiesto anonimato del segnalante in quanto la corrispondenza può essere gestita anche da soggetti diversi dall'effettivo destinatario della missiva.
- C) verbalmente, in forma orale in apposito incontro, richiesto dal segnalante al OdV tramite lo stesso indirizzo mail di cui al punto A), che sarà fissato entro un termine ragionevole con un membro dell'OdV stesso presso la sede aziendale in locali che garantiscano la riservatezza della conversazione e l'anonimato del segnalante, ovvero presso altra sede concordata.

In tale occasione sarà cura dell'intervenuto al colloquio trascrivere/verbalizzare la segnalazione e farla sottoscrivere al segnalante, ovvero procedere alla registrazione su supporto audio/video previo suo consenso espresso.

Vista la configurazione degli uffici della Società e delle preesistenti procedure di trasferimento delle chiamate dall'esterno, che comportano la impossibilità di garantire la necessaria riservatezza, con la presente procedura si esclude la possibilità di segnalazioni verbali tramite canali telefonici.

nb.: si ricorda che, come indicato al paragrafo 1, l'operazione di trascrizione/verbalizzazione, ovvero di registrazione, con sottoscrizione da parte del segnalante costituisce elemento essenziale ai fini della trattazione della segnalazione stessa.

Le segnalazioni trasmesse all'OdV tramite il canale di segnalazione interna ma non afferenti all'ambito di applicazione della presente procedura (vds paragrafo 1 e segg.) saranno ritenute inammissibili. Tale esito sarà comunicato al segnalante con contestuale invito a presentare, a sua discrezione, la segnalazione risultata inammissibile per la presente procedura al soggetto competente tramite il canale di segnalazione esterna.

Nel caso di segnalazioni vietate e/o non rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs 24/23 saranno cancellate, fatti salvi i casi in cui vengano rilevati possibili reati o responsabilità civilmente o penalmente rilevanti, per cui saranno trasmesse alla Direzione Aziendale per la eventuale attivazione di procedimenti giudiziari presso le autorità competenti.

Nel caso particolare di segnalazioni riguardanti l'OdV il segnalante non potrà chiaramente ricorrere alla Piattaforma Whistleblowing ma dovrà utilizzare i canali alternativi di cui ai punti B, indirizzando la posta al "Presidente del CdA di Calzaturificio Petra S.r.l." all'indirizzo: **Via Virginio n.376 - 50025 - Montespertoli (FI)**, e C richiedendo un contatto diretto con il suddetto Presidente tramite i già noti contatti aziendali, per fissare un incontro finalizzato alla esposizione della segnalazione.

2.2 CANALI DI SEGNALAZIONI ESTERNA

24/23. I principale canale di segnalazione esterna è istituito dall' ANAC secondo le disposizioni del D.Lgs.

Analoghi canali saranno quelli istituiti dalle altre autorità giudiziarie o contabili (Es.: Corte dei Conti) cui possono essere inviate le segnalazioni.

Indicazioni dettagliate sulle modalità e contenuti delle segnalazioni e le relative procedure operative possono essere reperite sui siti istituzionali dell'ANAC e delle autorità giudiziarie o contabili cui si vuole trasmettere la segnalazione.

Il segnalante potrà effettuare una segnalazione esterna ove:

- sia stato invitato ad utilizzare detto canale dall'OdV in quanto la segnalazione non è risultata afferente all'ambito di applicazione della presente procedura e pertanto non ammissibile;
- abbia già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- abbia fondati motivi di ritenere che, in caso di segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o possa determinare il rischio di ritorsione;
- abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

2.3 DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Il segnalante può rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione.

In tali casi il segnalante beneficia della protezione prevista dal D.Lgs. 24/23 ove:

- abbia già effettuato una segnalazione interna od esterna e non sia stato dato riscontro alla stessa nei termini previsti dalla norma;
- abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle

in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Ad ulteriore tutela del segnalante restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica.

3. TUTELE

3.1 ANONIMATO DEL SEGNALANTE E SOTTRAZIONE AL DIRITTO DI ACCESSO

L'identità del segnalante è protetta in ogni caso e non può essere rivelata come anche tutti i dati o gli elementi della segnalazione che, anche indirettamente, possono consentire l'identificazione del Segnalante.

In caso di trasmissione della segnalazione ad altri soggetti da coinvolgere nel processo di gestione della segnalazione, i suddetti dati ed elementi saranno debitamente oscurati o cancellati.

Stessa tutela è garantita al segnalante in caso di attivazione di procedimenti penali, nei modi e limiti previsti dall'art.329 c.p.p., o di procedimenti dinanzi alla Corte dei Conti, fino al termine della fase istruttoria.

Anche nell'ambito di un eventuale procedimento disciplinare a carico del segnalato vige lo stesso obbligo di riservatezza, ove l'addebito disciplinare discenda da accertamenti distinti, ulteriori o conseguenti alla segnalazione. Anche nel caso in cui l'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del segnalato, essa potrà essere resa nota solo previo consenso espresso del segnalante.

In tutti i casi la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i..

3.2 DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE E RITORSIONE

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le intimidazioni, le coercizioni, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Il dipendente segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad qualsiasi altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro; inoltre non può esser operata alcuna riduzione, annullamento o conclusione anticipata dei contratti in essere con collaboratori, prestatori d'opera o altri fornitori.

La Società vieta ogni forma di discriminazione che potrebbe derivare direttamente e indirettamente dalla segnalazione di illecito.

Il segnalante che ritiene di aver subito discriminazioni o ritorsioni a seguito di una segnalazione deve darne notizia circostanziata al OdV il quale valuta la sussistenza degli elementi e ne dà immediata comunicazione ai vertici aziendali.

Qualora venga rilevato che sono state poste in essere misure discriminatorie, ritorsive o sleali nei confronti del segnalante, oltre all'attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti dell'autore, la Società provvederà a comunicare l'adozione di queste agli enti ispettivi competenti (Ispettorato Lavoro, ANAC). Sarà inoltre ripristinata la situazione precedente alla condotta discriminatoria, anche tramite revoca di qualsivoglia provvedimento posto in essere ai danni del segnalante.

Ove siano posti in essere provvedimenti ritenuti discriminatori dal segnalante, sarà a carico della persona che li ha posti in essere l'onere di provare che tali provvedimenti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione.

Inoltre il dipendente segnalante potrà agire in giudizio nei confronti di colui che ha operato la discriminazione per ottenere:

- un provvedimento giudiziale di urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o il ripristino della situazione precedente;
- l'annullamento davanti al TAR dell'eventuale provvedimento amministrativo illegittimo;

3.3 TUTELA DEL SEGNALATO

Al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli, siano esse anche solo di carattere reputazionale, all'interno del contesto lavorativo, la tutela riservata al segnalante, di cui al presente paragrafo, è accordata anche al segnalato, avendo particolare riguardo nella fase di inoltro della segnalazione a terzi.

La tutela del segnalato si applica fatte salve le previsioni di legge che impongono l'obbligo di comunicare il nominativo del soggetto segnalato sospettato di essere responsabile della violazione.

4. RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione del sistema di segnalazione oggetto della presente procedura.

Resta altresì valida la responsabilità civile e penale del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Quando sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave, al segnalante non sono garantite le tutele e le misure di protezione previste al Capo III del D.Lgs. 24/23, che inoltre in tal caso stabilisce una sanzione da 500 a 2.500 euro a carico del segnalante.

5. MODALITÀ OPERATIVE

5.1 FASE 1: RICEZIONE SEGNALAZIONE E RELATIVA REGISTRAZIONE

Le Segnalazioni possono essere effettuate attraverso uno dei canali indicati al paragrafo 2. Di seguito

le indicazioni relative alle segnalazioni ricevute tramite i canali interni.

All'atto della ricezione di una segnalazione, tramite i canali di segnalazione interni, l'OdV provvederà a registrarne la ricezione attribuendo ad essa un numero identificativo progressivo che ne consentirà l'identificazione univoca.

L'OdV provvederà quindi a conservare in apposito fascicolo dedicato la segnalazione stessa ed ogni altro documento di cui alle fasi successive fino alla conclusione ed archiviazione del procedimento come indicato al successivo paragrafo 5.5.

Entro sette giorni dalla ricezione della segnalazione l'OdV rilascia al segnalante avviso di ricevimento della stessa indicando l'eventuale proprio membro assegnato alla sua gestione e richiedendo, ove necessario, quanto segue:

- l'incontro per trascrizione/verbalizzazione, ovvero registrazione se acquisito il consenso dal segnalante, delle segnalazioni trasmesse oralmente;
- incontro per acquisizione di ulteriori informazioni o documentazione, ivi compresa eventuale modulistica richiesta ma trasmessa carente o non inviata;

Si rinvia alle procedure dell'Autorità interessata per le segnalazioni inviate tramite i canali esterni.

5.2 FASE 2: VALUTAZIONE AMMISSIBILITÀ

Una volta ricevuta la Segnalazione, nonché acquisite eventuali integrazioni o documentazione supplementare, l'OdV ha a disposizione 15 giorni per valutarne l'ammissibilità.

La prima analisi sulla ammissibilità sarà volta a valutare la sussistenza dei seguenti requisiti, essenziali per la segnalazione:

1. il segnalante è tra i destinatari indicati in Premessa, ovvero come definiti all'art. 3 c.3 del D.Lgs. 24/23;
2. la condotta segnalata rappresenta un illecito in violazione del Modello 231, possa arrecare un pregiudizio patrimoniale o di immagine alla Società o sia penalmente rilevante, così come specificato al par. 1.1., ovvero riguardi violazioni rientranti nell'ambito della presente procedura.

In assenza del primo requisito l'OdV procederà alla cancellazione della segnalazione, salvo che il fatto non costituisca reato di diffamazione o di calunnia ovvero di dolo o colpa grave per cui saranno trasmesse alla Direzione Aziendale per la eventuale attivazione di procedimenti giudiziari presso le autorità competenti; si ricorda che in tale caso non sono applicabili le garanzie e tutele del segnalante.

Si precisa che, in caso di segnalazioni anonime e quindi prive del primo requisito, l'OdV verificherà la possibilità di identificare il segnalante e che abbia subito ritorsioni; in caso positivo la segnalazione potrà essere ammessa, altrimenti risulterà inammissibile e, a seconda dei casi, cancellata o trasmessa all'ANAC tramite il canale di segnalazione esterna.

In assenza del secondo requisito, l'OdV procederà alla cancellazione della segnalazione, ad eccezione che la segnalazione riguardi altri illeciti previsti dal D.Lgs. 24/23 ma non ricompresi nella presente procedura. In tal caso la segnalazione risulterà inammissibile per la presente procedura e ne sarà data comunicazione al segnalante unitamente all'invito a nuova trasmissione della stessa tramite i canali di segnalazione esterna alla autorità competente.

Oltre ai casi suindicati, ogni segnalazione priva dei requisiti di cui sopra e quindi inammissibile, ovvero vietata come indicata al paragrafo 5.2., ovvero risultata infondata, ovvero trasmessa in difformità alla presente procedura, verrà cancellata e/o distrutta, salvo che non costituisca reato penalmente o civilmente perseguibile come già più volte precisato.

5.3 FASE 3: VALUTAZIONE FONDATEZZA

Dichiarata e annotata nel Registro l'ammissibilità della Segnalazione, l'OdV avvia un'attività di verifica e di analisi al fine di valutarne la fondatezza.

La gestione e la verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all'OdV che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, con l'adozione delle necessarie cautele.

L'attività dell'OdV non è di effettivo accertamento dei fatti, ma si sostanzia nel compiere una prima imparziale valutazione sulla sussistenza di quanto segnalato. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria, l'OdV può richiedere ulteriori informazioni al segnalante, può acquisire atti e documenti da altri uffici della Società e può avvalersi del supporto di altre sue funzioni.

Per la definizione dell'istruttoria, il termine è di 15 giorni decorrenti dalla data di avvio della stessa.

Se la segnalazione non risulta fondata, l'OdV procede con l'archiviazione, motivando adeguatamente la propria scelta al segnalante.

Se la Segnalazione risulta fondata, l'OdV trasmette una apposita relazione al CdA o autorità esterne in relazione ai profili di illiceità riscontrati, assicurandosi che tale documentazione non contenga riferimenti all'identità del segnalante e del segnalato, né altri riferimenti impliciti che possano condurre, senza ombra di dubbi, ad essi. Resta implicito che in capo al CdA cui è riservato il compito di verificare l'effettività della Segnalazione vige lo stesso obbligo di riservatezza esistente per l'OdV.

Per il CdA, il termine per la definizione di questa fase è di 60 giorni, che decorrono dalla data di ricezione della documentazione da parte dell'OdV.

In caso di segnalazioni ammesse e fondate che riguardino uno o più membri del Consiglio di Amministrazione della Società o del Collegio Sindacale o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, sarà deputato a valutare la segnalazione il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Qualora la segnalazione dovesse riguardare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'OdV coinvolgerà il Collegio Sindacale per la valutazione.

5.4 FASE 4: CONDIVISIONE DELLE RISULTANZE

Di tutte le attività svolte dal CdA delle risultanze emerse, l'OdV è costantemente informato.

Sarà redatta a cura del CdA una relazione finale sulle risultanze della verifica effettuata, sulle eventuali violazioni e/o carenze riscontrate, sulle azioni conseguentemente intraprese ed evidenziando, ove possibile, eventuali azioni di miglioramento.

Detta relazione non dovrà contenere riferimenti all'identità del segnalante e del segnalato, a meno che l'indicazione di quest'ultimo non sia strettamente necessari a circostanziare l'illecito, né altri riferimenti impliciti che possano condurre, senza ombra di dubbi, al Segnalante. La relazione finale verrà trasmessa e/o condivisa con la Direzione Aziendale che procederà a informare le funzioni aziendali coinvolte e, nel caso si renda necessario, intervenire con provvedimenti disciplinari.

L'OdV rende conto nelle relazioni periodiche delle segnalazioni ricevute e sul loro stato di avanzamento, eventualmente limitandosi alla indicazione del numero identificativo attribuito alle segnalazioni ed, in ogni caso, omettendo ogni riferimento o elemento o contenuto utile alla identificazione dei soggetti coinvolti.

5.5 FASE 5: ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE

La Segnalazione e la relativa documentazione sarà opportunamente archiviata in formato elettronico e/o cartaceo a seconda del supporto a cura dell'OdV e conservata, ai fini di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle attività svolte per dar loro doveroso seguito, per un periodo di massimo di 5 anni dalla ricezione della segnalazione, salvo l'instaurazione di un'azione giudiziaria o disciplinare nei confronti del denunciato o del denunciante. In tal caso, la documentazione e la relativa documentazione sarà conservata fino alla conclusione del procedimento ed allo spirare dei termini per proporre impugnazione.

Trascorso il suddetto termine la segnalazione e la relativa documentazione sarà cancellata.

6. TUTELA DEI DATI PERSONALI (artt. 13 e 14 REG. UE 2016/679)

Premesso che la presente procedura fornisce già nel suo complesso informazioni dettagliate sulle finalità e modalità dei trattamenti di dati personali conseguenti all'invio di una segnalazione ed alla sua successiva gestione, nel presente paragrafo sono riportati maggiori dettagli ed ulteriori elementi nel rispetto del principio di trasparenza e garanzia degli interessati.

I dati trattati, il cui conferimento da parte dell'interessato è ovviamente facoltativo, potranno riguardare il segnalante e le altre persone fisiche coinvolte dall'oggetto della segnalazione e saranno costituiti da:

- dati/documenti forniti dall'Interessato;
- dati acquisiti delle fasi successive della gestione della segnalazione e necessari alla sua valutazione;
- dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, se necessari;
- altri dati provenienti da fonti legittimamente accessibili in relazione alle finalità perseguite.

Tra i dati sopra menzionati potranno essere compresi, solo se pertinenti e necessari in relazione alle finalità di cui alla presente procedura, anche dati relativi a condanne penali e reati e/o categorie particolari di dati quali: dati, ad esempio, relativi alla salute.

Oltre alle finalità già richiamate precedentemente, i trattamenti che saranno effettuati rispondono alle seguenti esigenze:

- adempiere ad obblighi derivanti da leggi, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante;
- far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o a valutare se vi sia un diritto da tutelare utilmente in sede giudiziaria;
- adempimento disposizioni impartite dall'Autorità Giudiziaria.

I trattamenti di cui trattasi possono essere effettuati (base giuridica del trattamento):

- in quanto necessari al perseguimento di un legittimo interesse del Titolare del trattamento coincidente con le finalità della presente procedura;
- in quanto necessari a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o a valutare se vi sia un diritto da tutelare utilmente in sede giudiziaria;
- in quanto necessari ad adempiere ad obblighi derivanti da leggi, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

Oltre ai soggetti già precedentemente citati, i dati potranno essere trattati su incarico dei titolari da:

- personale addetto alle attività di verifica, sopralluogo, accertamento, perizia e valutazione con esclusione della consultazione, personale addetto alla manutenzione dei sistemi informatici;
- Soggetti (Società /professionisti, anche al di fuori dell'Unione Europea ove ciò sia necessario in relazione alla natura della segnalazione o dei soggetti coinvolti) che collaborano in qualità di Responsabili ex art. 28 Reg. UE 679/2016 alle attività, o che erogano servizi ad esse funzionali, quali: consulenza ed assistenza legale, perizie, consulenze specialistiche, gestione sistemi informativi, verifiche ed attività di indagine; a tal proposito si fa presente che tali soggetti saranno sempre e comunque vincolati al pieno rispetto delle norme e procedure volte a garantire la più ampia tutela e protezione dei dati personali adottate ed imposte dal Titolare anche e non solo in ottemperanza alla normativa in vigore.

I dati personali potranno essere comunicati o resi disponibili:

- a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
- autorità giudiziaria;
- Soggetti (Società /professionisti, anche al di fuori dell'Unione Europea ove ciò sia necessario in relazione alla natura ed alla dinamica del sinistro o dei soggetti coinvolti) che partecipano in qualità di Titolari alle attività, o che erogano servizi ad esse funzionali, quali: consulenza ed assistenza legale, perizie, consulenze specialistiche e perizie, gestione sistemi informativi, verifiche ed attività di indagine.

Ovviamente, nei limiti di quanto necessario all'Ente/ufficio destinatario (che resterà autonomo Titolare per tutti i trattamenti conseguenti) per l'espletamento dei propri compiti e/o per il raggiungimento dei fini connessi alla comunicazione stessa. In nessun caso i dati personali saranno diffusi.

I dati personali potranno essere trasmessi anche verso soggetti siti anche al di fuori dell'Unione Europea ove ciò sia necessario in relazione alla natura della segnalazione ed ai soggetti coinvolti; in particolari verso il/i Paese/i:

- in cui hanno sede i soggetti coinvolti dalla segnalazione;
- in cui l'oggetto della segnalazione è avvenuto o sviluppa i propri effetti.

Il trasferimento verrà sempre effettuato nel pieno rispetto della normativa e potrà essere effettuato esclusivamente in ricorrenza dei presupposti di legittimità previsti all'interno del presente documento.

Salvo diverse esigenze correlate alle ulteriori finalità di tutela della Società in sede giudiziaria o disposizione della Autorità giudiziaria, i dati verranno conservati secondo quanto già indicato al precedente par. 5.5.

Titolare del trattamento è Calzaturificio Petra S.r.l, con sede in Via Virginio, 376 – 50025 Montespertoli (FI).

L'interessato ha il diritto:

- di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento;
- se il trattamento è effettuato con mezzi automatizzati (informatici) e sulla base del proprio consenso, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e/o di ottenerne la trasmissione diretta ad altro titolare del trattamento, se tecnicamente fattibile;
- di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento (senza che sia pregiudicata la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca), ovviamente ciò per i trattamenti effettuati sulla base di tale presupposto;
- di proporre reclamo a un'autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA - Fax: (+39) 06.69677.3785 - Centralino telefonico: (+39) 06.696771 - E-mail: garante@gpdp.it - posta certificata protocollo@pec.gpdp.it.

Per far valere i propri diritti l'Interessato potrà rivolgersi al Titolare per tramite dell'indirizzo e-mail privacy@petrashoes.it o inviando una raccomandata all'indirizzo sopra specificato, o per tramite del numero 0571671414 specificando all'operatore la natura della richiesta o del problema evidenziato Tenendo sempre presente che:

- non sarà possibile rispondere a richieste pervenute telefonicamente ove non vi sia certezza circa l'identità del richiedente.
- che a norma del D. Lgs. 196/2003 art. Art. 2-undecies (Limitazioni ai diritti dell'interessato) i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:
 - o alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio;
 - o allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria.

ALLEGATO

MODELLO SEGNALEZIONE WHISTLEBLOWING

Per segnalare un illecito:

- è preferibile utilizzare, per la segnalazione e per effettuare le successive integrazioni, un unico canale;
- l'utilizzo del portale è il canale prioritario;
- non vanno presentate duplicazioni della stessa segnalazione.

Per ulteriori dettagli si rinvia al paragrafo 1, e sottoparagrafi, della procedura.

Si ricorda che le segnalazioni effettuate in forma anonima sono considerate ai sensi della procedura whistleblowing solo in caso di avvenute ritorsioni sul segnalante successivamente identificato; le altre segnalazioni anonime saranno trattate, ove ritenute comunque rilevanti, come segnalazioni ordinarie da trasmettersi alle competenti autorità.

Inoltre le segnalazioni, anche se inviate in forma anonima in prima istanza, potranno essere successivamente integrate con le generalità del segnalante anche ai fini di garantire le tutele di cui al paragrafo 3 della procedura e le responsabilità di cui al paragrafo 4.

COMPILATORE

Cognome:
Nome:
Ruolo/Funzione:
Società:
Recapiti (e-Mail / telefono):

LA VIOLAZIONE È STATA SEGNALATA A ALTRI SOGGETTI?

☐ SI ☐ NO

se SI indicare

Soggetto:
Data:
Esito/Stato:

COME SI È VENUTI A CONOSCENZA DEI FATTI (breve descrizione)?

VI SONO ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO RIFERIRE SUI FATTI?

☐ SI ☐ NO

se SI indicare

Soggetto:
Soggetto:
Soggetto:

INFORMAZIONI INERENTI LA SEGNALAZIONE

Società di riferimento:

Soggetto artefice (se noto):

Date o periodo dei fatti:

Luogo:

Soggetti coinvolti (anche multipli):

Eventuali altre società coinvolte:

--

SEGNALAZIONE - DESCRIZIONE DEI FATTI (dettagliata e completa)

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA SEGNALAZIONE (allegati o indicati)

Denominazione file/documento	Contenuto / Descrizione documento

LA VIOLAZIONE È STATA SEGNALATA DA ALTRI SOGGETTI?

☐ SI ☐ NO

se SI indicare la fonte:

--

Oltre al segnalante, sono contattabili anche gli altri soggetti indicati e coinvolti?

☐ SI ☐ NO

Dichiaro infine di aver preso visione e compreso l'informativa relativa al trattamento dei dati personali riportata al paragrafo 6 della Procedura cui il presente modello è allegato.

Esprimo inoltre il mio CONSENSO:

☐ **SI** ☐ **NO** alla esecuzione di registrazioni su supporto audio/video ove esse siano funzionali/necessarie alla gestione della presentese segnalazione,

☐ **SI** ☐ **NO** alla comunicazione dei miei dati identificativi ove essa risulti indispensabile ai fini di difesa di uno qualsiasi dei soggetti coinvolti nella presente segnalazione.

DATA

FIRMA COMPILATORE